



Comune di Sorso
Provincia di Sassari

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI SINGOLI E
NUCLEI FAMILIARI**

Art. 1

OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia assegnata al comune dagli articoli 117, comma 6), secondo periodo e 118, commi 1) e 2) della Costituzione Italiana, dagli articoli 3, comma 4) e 7) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e attua, altresì, le previsioni di cui all'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di disciplinare le modalità, i criteri, i limiti e le procedure per la concessione di contributi economici in favore di singoli o nuclei familiari privi di reddito o con un reddito tale da non consentire il soddisfacimento delle esigenze primarie di vita.

Gli interventi di sostegno economico comprendono la concessione di contributi economici finanziati con fondi di bilancio comunale.

I contributi sono finalizzati a sostenere persone e nuclei familiari in particolari situazioni di disagio e per i quali il sostegno economico sia uno strumento all'interno di un più complessivo progetto di aiuto concordato con i richiedenti e teso al raggiungimento dell'autonomia. L'erogazione del contributo, intervento per sua natura di carattere temporaneo, rappresenta uno strumento di sostegno a favore di persone che aderiscano a progetti e/o percorsi di cura necessari per ridurre o rimuovere quelle condizioni di disagio personale, che di fatto risultano ostacolo all'acquisizione di una autonomia sociale, economica, alla ricerca attiva di un lavoro o anche solo al miglioramento del proprio bagaglio professionale e di conoscenza. Può risultare, infatti, molto difficile intraprendere tale percorso senza la garanzia di poter fare conto su un reddito minimo garantito, seppure per un periodo definito in base agli obiettivi concordati.

La richiesta di contributi, può essere presentata esclusivamente con la modulistica in uso al Servizio, regolarmente validata dall'Assistente Sociale che ha in carico il caso. L'intervento può essere concesso per un massimo di **4** volte nell'arco dell'anno, salvo eventuali disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria, e per un importo massimo concedibile di **€ 1.200,00**;

L'entità del contributo potrà derogare al suddetto importo massimo in situazioni di straordinaria eccezionalità connessa ad eventi di calamità naturali o al pagamento di spese per interventi sanitari di comprovata gravità, che non trovano copertura a valere sugli stanziamenti previsti dalla Legge Regionale 23 luglio 1991, n. 26.

In tale circostanza, a seguito di parere positivo da parte dell'Assistente Sociale, referente del caso, il Responsabile del Servizio sottoporrà all'esame della Giunta Comunale la richiesta di revisione degli stanziamenti, come previsti al successivo art. 12 del presente regolamento.

Il contributo, non essendo di natura continuativa, non potrà essere erogato per due (2) mensilità consecutive.

Art. 2

REQUISITI GENERALI DI ACCESSO

I requisiti generali di accesso al beneficio dei contributi economici sono:

- la residenza nel Comune di Sorso, salvo quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 328/2000 e ss.mm.ii. e dall'art. 4 della L.R. n. 23/2005;

- il possesso di una certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), secondo i requisiti di cui all'art. 5 punto B) del presente regolamento.

In riferimento ai progetti finanziati dalla Regione Sardegna verranno rispettati i criteri individuati per l'assegnazione dei contributi stabiliti dalla Regione stessa.

Per quanto riguarda gli importi massimi dei contributi erogabili assegnati dalla Regione al Comune, si farà riferimento ai criteri determinati nel presente Regolamento.

Art. 3

CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

La concessione di contributi economici straordinari è prevista per far fronte ad esigenze di carattere straordinario, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- spese per visite mediche;
- acquisto beni di prima necessità (farmaci, generi alimentari, abbigliamento);
- acquisto di testi scolastici;
- spese per trasporto ai fini dell'autonomia.

La concessione dei contributi economici di natura straordinaria è valutata dal SSP (Servizio Sociale Professionale) tramite l'assistente sociale che ha in carico il caso, in considerazione del bisogno/dei bisogni manifestato/i.

Art. 4

ITER DEL PROCEDIMENTO

Le istanze dei cittadini sono istruite seguendo l'ordine d'arrivo al protocollo generale dell'Ente.

Il SSP verifica i requisiti di accesso e, al fine di determinare l'entità del contributo, attribuisce i punteggi così come previsto dal successivo articolo. Gli uffici procederanno con cadenza quindicinale alla valutazione delle istanze pervenute e conseguente predisposizione degli atti.

Art. 5

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il SSP attribuisce alle istanze pervenute i punteggi indicati nei successivi punti.

PUNTO A)

In relazione alla composizione del nucleo familiare, sono attribuiti i seguenti punteggi:

▪ Situazione familiare

persone che vivono sole	Punti 3
-------------------------	---------

nucleo familiare di n. 2 componenti	Punti 4
nucleo familiare composto da n. 3 componenti	Punti 5
nucleo familiare composto da n. 4 componenti	Punti 6
nucleo familiare composto da n. 5 componenti	Punti 7
nucleo familiare composto da <u>oltre</u> n. 5 componenti	Punti 8
nucleo familiare con figli minori di età inferiore ai 3 anni	2 punti per ogni figlio
nucleo familiare con figli studenti frequentanti le scuole dell'obbligo e le scuole medie superiori fino al compimento del 20esimo anno di età o con figli universitari fino al compimento del 26esimo anno di età	1 punto per ogni figlio

PUNTO B)

In relazione alla situazione reddituale, sono attribuiti i seguenti punteggi.

▪ Situazione reddituale

ISEE a € 0 ad € 1.000,00	punti 20
ISEE da € 1.001,00 ad € 2.000,00	punti 16
ISEE da € 2.001,00 ad € 3.000,00	punti 14
ISEE da € 3.001,00 ad € 4.000,00	punti 10
ISEE oltre i € 4.001,00 a €. 5.000,00	punti 6
ISEE oltre i 5.001,00 a €. 6.000,00	punti 4

Il motivo di diniego del contributo: superamento della soglia ISEE di € 6.000,00.

Sono attribuiti ulteriori punteggi in relazione alle seguenti situazioni:

▪ Condizione abitativa

Abitazione di proprietà, usufrutto, comodato d'uso gratuito, in locazione agevolata (AREA e simili)	0 punti
Abitazione di proprietà con mutuo	1 punti
Abitazione in locazione	2 punti

▪ **Età del richiedente**

Dai 18 ai 25 anni	0,5 punti
Dai 26 ai 35 anni	1 punto
Dai 36 ai 45 anni	1,5 punti
Dai 46 ai 64 anni	2 punti
Dai 65 anni in poi	2,5 punti

▪ **Anzianità di disoccupazione**

Meno di 1 anno	0,5 punti
Da 1 a 2 anni	1 punto
Dai 2 ai 3 anni	1,5 punti
Dai 3 ai 4 anni	2 punti
Dai 4 ai 5 anni	2,5 punti

▪ **Area risorse del contesto vitale**

Può contare sull'aiuto economico e materiale della famiglia di appartenenza	0 punti
Può contare su persone (parenti o altri) in grado di fornire aiuti economici	1 punto
Non può contare su alcun aiuto economico	2 punti

Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nei punti A), B) e delle situazioni soggettive sopraindicate.

Art. 6

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

I contributi economici sono concessi nelle seguenti misure:

Punteggio conseguito	Importo massimo concedibile
oltre punti 40	€ 300,00 mensili
da punti 34 a punti 39	€ 250,00 mensili
da punti 28 a punti 33	€ 200,00 mensili
da punti 24 a punti 27	€ 150,00 mensili
sotto i punti 23	€ 100,00 mensili

Art. 7

ASSISTENZA ECONOMICA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI

L'assistenza economica per il mantenimento del minore affidato è riconosciuto secondo gli importi individuati nella seguente tabella approvata con delibera G.M. n° 32 del 20/02/2018, fatte salve eventuali modifiche che dovessero essere disposte dalla normativa in materia:

Minori in affidamento	Importo contributo
1	€ 400,00
2	€ 600,00
3	€ 750,00
4	€ 900,00
5	€ 1.100,00
6	€ 1.250,00
7	€ 1.400,00

Nel caso in cui il soggetto affidatario sia un parente o un affine obbligato agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del c.c., l'assistenza economica può essere comunque prestata, secondo gli importi individuati in tabella, se il soggetto affidatario si trovi in stato di bisogno, determinato da un valore ISEE non superiore a € 9.000,00. Nel caso in cui nel nucleo siano presenti due o più minori affidati si applica un abbattimento di € 516,46 per ogni minore in affido oltre il primo.

L'assistenza economica è prestata anche qualora questo sia parente e quando il soggetto affidatario è il tutore od il curatore dell'affidato.

Minori in affidamento	Importo contributo
1	€ 200,00

2	€ 300,00
3	€ 350,00
4	€ 400,00
5	€ 450,00
6	€ 500,00
7	€ 550,00

Art. 8

INTERVENTO ECONOMICO PER MINORI ADULTI E ANZIANI OSPITI DI STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI

Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti, su richiesta della famiglia, del servizio Sociale Comunale, o degli stessi interessati, dopo aver esperito ogni tentativo di attuare le forme assistenziali previste dai precedenti articoli.

MINORI

Qualora l'istituzionalizzazione del minore, sia essa a regime di residenziale sia richiesta dalla famiglia del medesimo, e perciò non derivi da specifico decreto dell'autorità Giudiziaria, le rette dovute per il ricovero sono a carico dei parenti tenuti agli alimenti. Nell'eventualità in cui i parenti possano intervenire soltanto parzialmente l'amministrazione Comunale provvederà all'integrazione.

Negli altri casi l'Amministrazione Comunale provvede alla corresponsione totale delle rette.

ANZIANI E ADULTI NON AUTO SUFFICIENTI:

Le rette dovute per il ricovero degli anziani e degli adulti non autosufficienti sono a carico degli stessi.

L'amministrazione Comunale interviene, con l'erogazione di un contributo economico ad integrazione dei cespiti del ricoverato, nel caso in cui quest'ultimo, per insufficienza di mezzi, non sia in grado di corrispondere per intero la retta d'ospitalità.

L'intervento economico integrativo è erogato a favore dell'utente inserito in una struttura residenziale e in un Centro diurno, qualora questo non sia in grado di provvedere alla copertura parziale/integrale della retta di ospitalità (quota sociale per le RSA).

L'intervento economico integrativo comprensivo della quota della retta a carico del beneficiario non potrà essere superiore a:

- **€ 1.800 mensili per le Comunità protette;**
- **€ 1.000 mensili per le Comunità alloggio;**
- **Le quote sociali giornaliere definite dalla R.A.S, per gli inserimenti nelle RSA e Centri Diurni Integrati.**

Pertanto l'integrazione mensile dell'Ente è calcolata detraendo dai tetti massimi su indicati la capacità economica di concorrenza dell'ospite. Detta capacità si ottiene sommando all'importo dell'Isee i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a

qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF, meno una percentuale del 10% che viene lasciata nella disponibilità dello stesso perché possa far fronte alle spese personali.

Art. 9

ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO E PROPOSTA PROGETTI D'INTERVENTO

Il Servizio Sociale Professionale provvede all'istruttoria delle domande e nella persona dell'assistente sociale titolare del caso, valuta le richieste e formula, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, gli interventi che devono essere definiti in specifici progetti individuali, contenenti:

- La definizione e finalizzazione degli obiettivi;
- La durata;
- Le modalità di verifica;
- L'ammontare della somma mensile da erogare e l'onere complessivo a carico dell'amministrazione.

Art. 10

VERIFICA DELL'INTERVENTO

Il Servizio Sociale Professionale, nella persona dell'assistente sociale titolare del caso procede alla verifica periodica del medesimo al fine di valutarne l'andamento, può decidere di modificare, sospendere o revocare lo stesso, qualora evidenzi:

- la non realizzabilità del medesimo;
- l'inadeguata collaborazione da parte del destinatario dell'intervento.

Art. 11

AZIONE DI RIVALSA

I cittadini che abbiano indebitamente fruito d'interventi socio assistenziali, sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art.496 del codice penale.

Art. 12

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

Il Servizio Politiche Sociali, sulla base degli importi stanziati in bilancio, all'inizio dell'anno deve procedere ad una programmazione, di massima, degli interventi, al fine di poter valutare in che misura le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'intero esercizio risultino affrontabili in rapporto all'importo totale dei finanziamenti disponibili. Le prestazioni economiche sono erogate, secondo i criteri esposti nei precedenti articoli, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte in bilancio.

Art. 13

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. L'Amministrazione comunale si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, nonché di effettuare visite domiciliari in capo al SSP.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Fermo restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal beneficio.

Art. 14

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di legge in materia.